

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Direttore*  
Aldo Ianniello

**DELIBERAZIONE 8 marzo 2021, n. 212**

**Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee di indirizzo.**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 18/1980 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili";
- la legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge n. 18/2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

Visto il DM 26/09/2016 che definisce le persone in condizione di disabilità gravissima al fine dell'accesso al Fondo per le Non Autosufficienze;

Richiamate:

- la legge regionale n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- la legge regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la legge regionale n. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";
- la legge regionale n. 60/2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità";
- la delibera della Giunta Regionale n. 370/2010 che approva il "Progetto per l'assistenza continua della persona non autosufficiente";
- le delibere della Giunta Regionale n. 1449/2017 e n. 1642/2019 che definiscono il modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1289/2019 che approva le nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo del

FNA destinato alle disabilità gravissime, ai sensi del DM 26/09/2016;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare il progetto regionale 18 "Tutela dei diritti civili e sociali", tipologia di intervento 1 "Interventi rivolti al tema della disabilità;

Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il Focus "Dedicato alla persona con disabilità";

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020" e, in particolare:

- l'art. 1, comma 254, che istituisce il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255 che definisce puntualmente la figura del caregiver familiare;

Visto il DPCM 21 novembre 2019 che adotta il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 618 del 18/05/2020 che approva il Piano regionale per la Non Autosufficienza triennio 2019-2021;

Preso atto del DM del 27/10/2020, pubblicato sulla GURI n. 17 del 22/01/2021, con il quale si provvede al riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per il triennio 2018-2020 e con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime risorse;

Specificato che il DM del 27/10/2020, sopra richiamato, assegna alla Regione Toscana la somma di euro 3.112.052,93 per le annualità 2018-2019 e la somma di euro 1.669.973,41 per l'annualità 2020, e che tali risorse saranno erogate in un'unica soluzione, pari a complessivi euro 4.782.026,34, da parte del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ricordato inoltre che il DM suddetto stabilisce che le Regioni:

- possono cofinanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse per la realizzazione degli interventi;
- adottano specifici indirizzi integrati di program-

mazione per l'attuazione degli interventi nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

- inviano, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GURI del DM medesimo, specifica richiesta delle risorse, allegando una scheda con il piano di massima delle attività, il crono programma e i relativi costi dell'intervento, compresa la compartecipazione;

Rilevato che in data 23 febbraio 2021 si è tenuto un incontro di confronto con le autonomie locali rappresentate da ANCI e con i Coordinamenti e le Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, in merito agli elementi essenziali degli indirizzi regionali per l'utilizzo del Fondo;

Stabilito pertanto di approvare l'allegato A "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare", parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le finalità e la tipologia degli interventi, i destinatari e la modalità di compartecipazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 27/10/2020;

Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dal DM 27/10/2020, nonché rendere disponibili alle zone distretto e Società della Salute le risorse destinate alla Regione Toscana con il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per il triennio 2018- 2020, complessivamente pari a euro 4.782.026,34, al fine di assicurare per le annualità 2021 e 2022 supporto al ruolo di cura del caregiver familiare attraverso interventi equi e omogenei su tutto il territorio regionale, come definiti nell'allegato A, sopra citato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 98 del 15/02/2021 con cui sono state acquisite in bilancio le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui al DM del 27/10/2020 sopra richiamato;

Stabilito di assegnare alle zone distretto e Società della Salute per le annualità 2021 e 2022, rispettivamente:

- euro 2.391.013,17 sul capitolo n. 22192 (stanziamento puro) "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" (classificato extra fondo) del bilancio finanziario 2021- 2023, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

- euro 2.391.013,17 sul capitolo n. 22192 (stanziamento puro) "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" (classificato extra fondo) del bilancio finanziario 2021- 2023, annualità 2022, dando atto che è in corso opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che sposta tali risorse dall'annualità 2021 all'annualità 2022;

Ritenuto di effettuare la ripartizione della suddetta somma complessiva di euro 4.782.026,34 sulla base di indicatori di carattere demografico, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire la copertura degli interventi previsti nell'allegato A, per gli anni 2021 e 2022;

Considerato che la predetta ripartizione alle zone distretto, è effettuata individuando in ciascuna zona l'Ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- le Società della Salute, per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite, ai sensi dell'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;

- il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei Sindaci integrata (definita dall'art. 70 bis, comma 8, della L.R. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni) nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria;

Valutato necessario effettuare un monitoraggio annuale, al 31 dicembre di ciascun anno, in merito alla attuazione degli interventi previsti con il presente atto, al fine di comunicare puntualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.to per le Politiche della famiglia, i dati relativi agli interventi effettuati e verificare il consumo delle risorse assegnate;

Ritenuto infine di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

Tenuto conto inoltre delle precisazioni normative contenute nella L.R. 66/2011 con particolare riferimento alle Misure per il contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale di cui al capo II della legge stessa;

Richiamato il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42";

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023";

Vista la DGR n. 2 del 11/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

## DELIBERA

1. di prendere atto che il con DM del 27/10/2020, pubblicato sulla GURI n. 17 del 22/01/2021, sono state assegnate alla Regione Toscana risorse pari a euro 3.112.052,93 per le annualità 2018-2019 e euro 1.669.973,41 per l'annualità 2020, e che tali risorse saranno erogate in un'unica soluzione, pari a complessivi euro 4.782.026,34;

2. di prendere atto, inoltre, che il DM del 27/10/2020 suddetto, stabilisce che le Regioni:

- possono cofinanziare gli interventi anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse per la realizzazione degli interventi;

- adottano specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

- inviano, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GURI del DM medesimo, specifica richiesta delle risorse, allegando una scheda con il piano di massima delle attività, il crono programma e i relativi costi dell'intervento, compresa la compartecipazione;

3. di specificare che in data 23 febbraio 2021 si è tenuto un incontro di confronto con le autonomie locali rappresentate da ANCI e con i Coordinamenti e le Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, in merito agli elementi essenziali degli indirizzi regionali per l'utilizzo del Fondo;

4. di approvare l'allegato A "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare", parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le finalità e la tipologia degli interventi, i destinatari e la modalità di compartecipazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal DM 27/10/2020;

5. di rendere disponibili alle zone distretto e Società della Salute le risorse destinate alla Regione Toscana con il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per il triennio 2018-2020 di cui al DM 27/12/2020, complessivamente pari a euro 4.782.026,34, al fine di assicurare per le annualità 2021 e 2022 supporto al ruolo di cura del caregiver familiare attraverso interventi equi e omogenei su tutto il territorio regionale, come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di assegnare alle zone distretto e Società della Salute per le annualità 2021 e 2022, rispettivamente:

- euro 2.391.013,17 sul capitolo n. 22192 (stanziamento puro) "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" (classificato extra fondo) del bilancio finanziario 2021- 2023, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

- euro 2.391.013,17 sul capitolo n. 22192 (stanziamento puro) "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" (classificato extra fondo) del bilancio finanziario 2021- 2023, annualità 2022, dando atto che è in corso opportuna variazione di bilancio in via amministrativa che sposta tali risorse dall'annualità 2021 all'annualità 2022;

7. di effettuare la ripartizione della suddetta somma complessiva di euro 4.782.026,34 sulla base di indicatori di carattere demografico, secondo quanto indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire la copertura degli interventi previsti nell'allegato A, per gli anni 2021 e 2022;

8. di effettuare un monitoraggio annuale, al 31 dicembre di ciascun anno, in merito alla attuazione degli interventi previsti con il presente atto, al fine di comunicare puntualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.to per le Politiche della famiglia, i dati relativi agli interventi effettuati e verificare il consumo delle risorse assegnate;

9. di dare mandato al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale per la adozione dei successivi atti e delle iniziative necessarie alla attuazione di quanto disposto con la presente delibera;

10. di dare atto che l'impegno delle risorse oggetto di assegnazione per euro 2.391.013,17 sull'annualità 2022 è subordinato all'esecutività della variazione di bilancio in via amministrativa richiamata al precedente punto 6;

11. di dare inoltre atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Il Segretario della Giunta*

*Il Direttore*

Carlo Rinaldo Tomassini

SEGUONO ALLEGATI

**Allegato A****LINEE DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE****SOMMARIO**

- Definizione di caregiver familiare
- Finalità
- Destinatari
- Presa in carico e valutazione
- Tipologia di interventi
- Contributo economico
- Compartecipazione regionale: i servizi di supporto al caregiver
- Monitoraggio degli interventi

**DEFINIZIONE DI CAREGIVER FAMILIARE**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” all’art. 1, comma 255, definisce la figura del caregiver familiare:

*Si definisce **caregiver familiare** la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.*

**FINALITA'**

Obiettivo primario è quello di dare **sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare**, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari.

**DESTINATARI**

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017 sopra citata, dando **priorità agli interventi** nei confronti di:

**1) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, come definita all’art. 3 del DM 26 settembre 2016:

*“Persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e*

per le quali sia verificata **almeno una** delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale* (GCS)  $\leq 10$ ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale* (CDRS)  $\geq 4$ ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale* (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo  $\leq 1$  ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS)  $\geq 9$ , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con  $QI \leq 34$  e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation* (LAPMER)  $\leq 8$ ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

**2) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali**, comprovata da idonea documentazione;

**3) programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione** e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

## **PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE**

Ai sensi della L.R. 66/2008, il ruolo centrale della presa in carico della persona con disabilità e della persona anziana non autosufficiente è assunto dalle **UVM e UVMD** delle zone distretto o Società della Salute.

Si **accede al contributo** mediante richiesta di presa in carico e valutazione (o, se necessaria, rivalutazione per le persone già in carico ai servizi) della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali, come stabilito dalle DGR 370/2010 e DGR 1449/2017.

L'equipe valuta le condizioni cliniche e il bisogno della persona con disabilità o non autosufficiente, nonché il livello di carico assistenziale/ stress del caregiver familiare, definisce il **Progetto di Assistenza Personalizzato** per la persona anziana o il **Progetto di Vita** per la persona con disabilità, e tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri definiti nel presente documento, può assegnare un **contributo di cura** per il sostegno al ruolo del **caregiver**, quando presente e avente le caratteristiche relative al target di riferimento per l'accesso al presente Fondo.

## TIPOLOGIA DI INTERVENTI

### 1) Contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR 1289/2019 "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

#### **Criteri di priorità:**

- caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi o prestazioni assistenziali;
- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

### 2) Contributo per i caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovato dalla UVMD o UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.

#### **Criteri di priorità:**

- caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali ad esempio il contributo previsto dall'avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sul FSE;
- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;

### 3) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto di permanenza al domicilio.

#### **Criteri di priorità:**

- caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di noi;
- caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiori a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

## CONTRIBUTO ECONOMICO

A seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte della equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili, può essere attivato a favore del caregiver familiare, quando presente, l'erogazione di un contributo economico mensile **di euro 400,00**.

Il contributo economico è da intendersi nei termini di **assegno di cura** poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficienza.

Fermo restando le priorità di accesso al contributo, gli interventi economici previsti non sono sostitutivi o compensativi, ma **aggiuntivi** e complementari agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, OSS) e **sono compatibili** con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficienza, compresa la frequenza di un centro diurno.

In presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta, **fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili**.

Tale tetto è **ridotto a euro 1.000,00 mensili** quando la persona è già beneficiaria di un *assegno di cura*, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla **persona di minore età** con disabilità gravissima.

Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e la sua erogazione è altresì subordinata alla presentazione di **dichiarazione**, da parte del caregiver relativamente alla attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Gli enti gestori del presente Fondo possono integrare, con risorse proprie o con risorse provenienti da altri soggetti, la copertura finanziaria per la realizzazione dei singoli interventi.

## COMPARTECIPAZIONE REGIONALE: I SERVIZI DI SUPPORTO AL CAREGIVER

Al fine di prevenire le conseguenze estreme del burn-out del caregiver familiare, causato dal disagio o dalla condizione di solitudine, viene attivato un servizio regionale di supporto psicologico telefonico, tramite il Centro di Ascolto Regionale, rivolto allo specifico target dei familiari, il cui carico assistenziale stia risultando troppo gravoso e si rifletta sulla persona stessa, sul sistema famiglia e sull'assistito.

Il Centro permette anche una eventuale attivazione dei servizi territoriali e fornisce informazioni circa i servizi di supporto offerti da AIMA attraverso il Portale AIMA Comunica (quali ad esempio il servizio Liberi di muoversi e il Sistema GPS Alzheimer).

## IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Le Regioni destinatarie del Fondo sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to per le Politiche della famiglia, i dati relativi agli interventi effettuati e verificare il consumo delle risorse assegnate. A tal fine la Regione effettua un **monitoraggio annuale**, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo modalità che sono successivamente stabilite.

## Allegato B

## FONDO CAREGIVER FAMILIARE

<b>ZONE DISTRETTO / SOCIETA' DELLA SALUTE</b>	<b>RIPARTIZIONE annualità 2021</b>	<b>RIPARTIZIONE annualità 2022</b>
Lunigiana	34.014,20	34.014,20
Apuane	90.544,62	90.544,62
Piana di Lucca	109.670,91	109.670,91
Valle del Serchio	35.416,93	35.416,93
Pistoiese	110.904,07	110.904,07
Val di Nievole	77.320,19	77.320,19
Pratese	165.804,40	165.804,40
Pisana	131.494,74	131.494,74
Alta Val di Cecina e Valdera	89.914,55	89.914,55
Livornese	111.764,08	111.764,08
Elba	20.648,48	20.648,48
Valli Etrusche	88.428,33	88.428,33
Senese	80.963,17	80.963,17
Alta Val d'Elsa	40.608,44	40.608,44
Amiata Senese e Valdorcia Valdichiana Senese	49.426,22	49.426,22
Aretina Casentino Valtiberina	125.237,71	125.237,71
Valdarno	61.302,51	61.302,51
Val di Chiana Aretina	32.967,30	32.967,30
Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana	109.694,03	109.694,03
Colline dell'Albegna	32.110,50	32.110,50
Firenze	238.950,45	238.950,45
Fiorentina Nord-Ovest	134.639,32	134.639,32
Fiorentina Sud-Est	118.145,72	118.145,72
Mugello	40.963,61	40.963,61
Empolese Valdarno Valdelsa	155.528,65	155.528,65
Versilia	104.550,05	104.550,05
	<b>2.391.013,17</b>	<b>2.391.013,17</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>4.782.026,34</b>	